

**ELENCO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI DELEGATI DAL DIRETTORIO  
IN MATERIA DI RISOLUZIONE E GESTIONE DELLE CRISI**

*(Delibera n. 427 del 20 luglio 2021, integrata dalle Delibere n. 93 del 19 marzo 2024, n. 216 del 27 giugno 2024 e n. 20 del 28 gennaio 2025)*

**ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI**

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

**URGC:** Unità di Risoluzione e gestione delle crisi

**CRR:** “Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012” e successive integrazioni e modifiche

**TUB:** Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni

**TUF:** Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” e successive modificazioni e integrazioni

**D.Lgs. n. 180/2015:** Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, “Attuazione della Direttiva 2014/59/UE Del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni e integrazioni

N. <sup>1</sup>	Provvedimento delegato	A condizione che	Soggetto delegato	Fonte normativa
<b>Liquidazione coatta amministrativa</b>				

<sup>1</sup> Ex Provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 – *Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.* Elenco n. 2 - Elenco dei procedimenti relativi alla funzione di gestione delle crisi e risoluzione.

3	Determinazione di acconti sulle indennità degli organi della liquidazione coatta amministrativa	L'importo sia pari al 50% dell'indennità complessiva, determinata sulla base delle soglie quantitative già approvate dal Direttorio	Capo dell'URGC	Artt. 81, 103, 113- <i>ter</i> , 114- <i>quinqies</i> .3 e 114- <i>undecies</i> TUB  Artt. 57 e 199 TUF
5	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	<p>A. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale fino a 100 mila euro</p> <p>B. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale superiori a 100 mila euro e fino a 500 mila euro: Se gli organi liquidatori sono parte attiva nella controversia, ove l'introito conseguente alla transazione sia pari o superiore al 30% del valore della controversia  ovvero se gli organi liquidatori sono parte passiva nella controversia, ove l'esborso conseguente alla transazione sia pari o inferiore al 70% del valore della controversia</p> <p>C. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale superiori a 500 mila euro e fino a 1 milione di euro:  Se gli organi liquidatori sono parte attiva nella controversia, ove l'introito conseguente alla transazione sia pari o superiore al 50% del valore della controversia  ovvero</p>	Capo dell'URGC	Artt. 84, 113- <i>ter</i> , 114- <i>quinqies</i> .3, 114- <i>undecies</i> TUB  Artt. 57, 199 TUF

		se gli organi liquidatori sono parte passiva nella controversia, ove l'esborso conseguente alla transazione sia pari o inferiore al 50% del valore della controversia		
<b>8</b>	Autorizzazione della nomina di coadiutori e delegati		Capo dell'URGC	Artt. 84, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB  Artt. 57, 199 TUF
<b>9</b>	Cancellazione di iscrizioni e trascrizioni di diritti e vincoli	Sia verificato l'effettivo pagamento integrale del prezzo di vendita	Capo dell'URGC	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB  Artt. 57, 199 TUF
<b>10</b>	Autorizzazione della cessione di attività e passività aziendali, di rami d'azienda e di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco	Per ogni cessione in blocco diversa da quelle realizzate in fase di avvio della l.c.a. e di valore nominale non superiore a 500 mila euro	Capo dell'URGC	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB  Artt. 57, 199 TUF
<b>12</b>	Autorizzazione a contrarre mutui, operazioni finanziarie passive e a costituire in garanzia attività aziendali	Il valore dell'operazione non sia superiore a 500 mila euro  e non ecceda in ogni caso il 20% del valore contabile dell'attivo aziendale all'avvio della liquidazione coatta amministrativa	Capo dell'URGC	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB  Artt. 57, 199 TUF
<b>13</b>	Autorizzazione dei riparti e delle restituzioni, parziali o integrali, a favore degli aventi diritto		Capo dell'URGC	Artt. 91, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB  Artt. 57, 199 TUF
<b>14</b>	Autorizzazione all'acquisizione di garanzie in sostituzione degli accantonamenti	Purché la garanzia: 1) sia fornita da banche, imprese assicurative o intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB - esercenti in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e sottoposti	Capo dell'URGC	Artt. 91, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB  Artt. 57, 199 TUF

		<p>a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del TUF -;</p> <p>2) sia operativa a prima e semplice richiesta scritta;</p> <p>3) copra integralmente il rischio</p>		
<b>Liquidazione volontaria</b>				
<b>20</b>	<p>Accertamento della sussistenza dei presupposti per il regolare svolgimento della liquidazione</p> <p><i>[Accoglimento dell'istanza]</i></p>		<p>Capo dell'URGC</p>	<p>Artt. 96-quinquies, 113-ter, 114-quinquies.3 e 114-undecies TUB</p> <p>Artt. 35-octies, 199 TUF</p>
<b>Liquidazione giudiziale di fondi comuni di investimento</b>				
<b>25</b>	<p>Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti</p>	<p>A. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale fino a 100 mila euro</p> <p>B. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale superiori a 100 mila euro e fino a 500 mila euro: Se gli organi liquidatori sono parte attiva nella controversia, ove l'introito conseguente alla transazione sia pari o superiore al 30% del valore della controversia</p> <p style="text-align: center;">ovvero</p> <p>se gli organi liquidatori sono parte passiva nella controversia, ove l'esborso conseguente alla transazione sia pari o inferiore al 70% del valore della controversia</p>	<p>Capo dell'URGC</p>	<p>Art. 57 TUF</p>

		<p>C. per transazioni che riguardano controversie di valore nominale superiori a 500 mila euro e fino a 1 milione di euro:</p> <p>Se gli organi liquidatori sono parte attiva nella controversia, ove l'introito conseguente alla transazione sia pari o superiore al 50% del valore della controversia</p> <p>ovvero</p> <p>se gli organi liquidatori sono parte passiva nella controversia, ove l'esborso conseguente alla transazione sia pari o inferiore al 50% del valore della controversia</p>		
<b>26</b>	Autorizzazione della nomina di coadiutori e delegati		Capo dell'URGC	Art. 57 TUF
<b>Sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori</b>				
<b>34</b>	Approvazione degli statuti dei sistemi di garanzia e relativo riconoscimento	Limitatamente alle modifiche di carattere meramente formale o consistenti in un mero adeguamento a norme di legge o regolamentari	Capo dell'URGC	Art. 96-ter, TUB
<b>40</b>	Individuazione del sistema di garanzia italiano per il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie	Ci sia un accordo di cooperazione di cui all'art. 96-quater.2, 4° comma, TUB che individui il fondo che effettua il rimborso	Capo dell'URGC	Art. 96-quater.2, TUB
<b>Fasi procedurali</b>				
<b>Sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori</b>				
<b>47</b>	Parere al MEF in ordine alle modifiche statutarie dei	Le modifiche siano di carattere meramente formale o consistano in un mero	Capo dell'URGC	Art. 11, DM Tesoro 14.11.1997, n. 485

	sistemi di indennizzo a tutela degli investitori	adeguamento a norme di legge o regolamentari		
<b>Fondo nazionale di risoluzione</b>				
<b>81</b>	Provvedimenti connessi con l'utilizzo del fondo	Qualora si tratti del trasferimento all'SRF dei contributi versati dagli intermediari italiani  ovvero di adempimenti di obblighi già assunti dal Direttorio per il fondo concernenti, in particolare: - il servizio del debito dei contratti finanziari stipulati per conto del Fondo; - il pagamento di spese di competenza del Fondo, inclusi gli indennizzi relativi a claim già accettati e dovuti in forza di garanzie prestate dal Fondo. - l'assolvimento di obblighi di natura tributaria.	Capo dell'URGC	Art. 79 D.Lgs. n. 180/2015
<b>Varie</b>				
<b>91</b>	Autorizzazione ad-hoc e generale al riacquisto di passività ammissibili <i>[per le autorizzazioni ad hoc limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 78-bis CRR, lett. a e b]</i>	Siano rispettati i criteri previsti dalla policy dell'SRB	Capo dell'URGC*	artt. 77 e 78-bis CRR
<b>92</b>	Rinnovo dell'autorizzazione preventiva generale al riacquisto di passività ammissibili	Siano rispettati i criteri previsti dalla policy dell'SRB	Capo dell'URGC*	artt. 77 e 78-bis CRR

**È inoltre delegata al Capo dell'Unità l'assunzione dei provvedimenti di diniego conseguenti all'adozione da parte del Direttorio dell'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 e per i quali non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti.**

**Le deleghe sono conferite al Capo *pro tempore* dell'Unità e a chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, secondo le previsioni regolamentari dell'Istituto.**

**\* La delega è conferita, in via disgiunta, anche al Vice Capo dell'Unità RGC.**